

Comune di
TAVERNOLA BERGAMASCA

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione consiliare
n. 44 del 26.11.2002

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 - Applicazione della normativa

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, sul territorio comunale di Tavernola Bergamasca.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione Comunale, che comportino occupazioni di aree pubbliche e nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni.

Le presenti norme non trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche locali organizzate ai sensi della legge regionale 29 aprile 1980, n. 45, e nelle aree organizzate per lo spettacolo viaggiante.

Art.2 - Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche; tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari; l'attività può essere esercitata:
 - A) - in posteggi dati in concessione decennale o occasionale;
 - B) - in modo itinerante;
- *aree pubbliche*: le piazze, le strade, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo;
- *posteggio*: la parte di area pubblica che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita;
- *mercato*: l'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, sulla quale in uno o più giorni la settimana si esercita l'offerta di vendita integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- *mercato in sede propria*: il mercato che ha un suo luogo esclusivo di svolgimento costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- *mercato su strada*: il mercato che occupa per un certo tempo della giornata spazi aperti non predisposti ad accoglierlo;
- *mercato esclusivo o specializzato*: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese;
- *mercato stagionale*: quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi;
- *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva del mercato tradizionale che di norma si svolge nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad eventi particolari;
- *fiera o sagra*: la manifestazione che si svolge sull'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, in occasione di particolari eventi, ricorrenze o festività, caratterizzata dalla partecipazione degli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- *fiera specializzata*: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere;
- *fiera locale*: quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri;
- *commercio itinerante su aree pubbliche*: si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione, dei consumatori, impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;
- *negozio mobile*: il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;

- *banco temporaneo*: l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- *operatore*: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
- *presenze in un mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- *presenze effettive in un mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato ed ha effettivamente esercitato l'attività;
- *presenze effettive in una fiera*: le volte che un operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
- *per presenze in una fiera*: le volte che un operatore si è presentato in tale fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- *settore merceologico*: si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali in "alimentare" e "non alimentare";
- *tipologia merceologica*: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali;
- *società di persone*: sta ad indicare società di persone regolarmente costituite, intendendosi come tali la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.

Art. 3 – Autorizzazioni

L'esercizio del commercio su aree pubbliche come definito dall'articolo precedente è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera A) del precedente articolo è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante, di cui alla lettera B) del precedente articolo è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio ed abilita anche alla vendita su tutto il territorio nazionale ed al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Entrambi le autorizzazioni abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

Art. 4 - Concessione dei posteggi

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercatali, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posteggi in manifestazioni occasionali.

CAPO II – ORGANI PREPOSTI

Art. 5– Competenze amministrative

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni/autorizzazioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono attribuite all'Ufficio Commercio in esecuzione delle disposizioni e programmazione contenute nel presente regolamento.

Art. 6 – Commissione Consultiva Intercomunale

Previ accordi tra le varie amministrazioni comunali limitrofe e le rappresentanze di categoria può essere istituito un unico tavolo di consultazione intercomunale.

CAPO III – PROGRAMMAZIONE

Art. 7 – Orario di attività

Il Sindaco nel disciplinare l'attività di vendita per il commercio su aree pubbliche deve attenersi alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 114/98.

Gli operatori titolari di concessione di posteggio devono essere presenti sul mercato **entro le ore 7,30.**

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Il posteggio deve essere lasciato dall'operatore entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite, libero da ingombri e da rifiuti di qualsiasi genere.

Qualora il posteggio rimanga sporco (olii, residui vari, ecc.) per qualsiasi ragione l'operatore dovrà provvedere a proprie spese alla pulizia; il comune si riserva la possibilità di revoca della concessione nei casi di recidiva.

Se l'operatore non sia presente al mercato entro le ore 7,30, il relativo posteggio viene assegnato per l'intero orario di mercato ai soggetti di cui all'art. 14, c 1, punto 14.

CAPO IV – RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Art. 8 – Procedura di rilascio

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A)- Per il commercio su aree mercato: il comune trasmette alla Giunta Regionale, ogni qualvolta si verificano variazioni entro il giorno 20 del mese, l'elenco dei posteggi liberi ubicati nelle aree di mercato, indicando le caratteristiche del mercato e del posteggio.

Tale elenco verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata AR o direttamente in comune utilizzando il modulo allegato n. 4/a.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Settore Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 6 Osservanza del settore merceologico che è condizione indispensabile per concorrere all'assegnazione del posteggio;
- Punti 5 Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla pianificazione dell'area mercato come risultante dal progetto organizzativo di cui all'allegato n. 2.;
- Punti 4 Prodotto mancante nel mercato come da elenco di priorità allegato n. 2;
- Punti 3 Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato come risultante dalla graduatoria di spunta in essere al momento della pubblicazione del posteggio sul BURL;
- Punti 2 Anzianità di registro delle imprese;
- Punti 1 Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune.

Contro la graduatoria stilata dal Settore Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Autorizzazione tipo B) - per il commercio in forma itinerante: gli interessati, residenti o aventi sede legale nel comune, devono presentare domanda utilizzando il modulo allegato n. 4/b. Entro 10

giorni dalla data di presentazione, l'ufficio commercio comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale integrazione o regolarizzazione dell'istanza. La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento del silenzio assenso.

Il termine ricorre a nuovo ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda.

Trascorsi 90 giorni senza che il Settore Commercio si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.

Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionale – La stagionalità non è legata alla validità dell'autorizzazione, ma alla scelta organizzativa di vendita dell'operatore. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

Art. 9 – Subingresso

Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o a causa di morte, è inteso come continuazione dell'attività aziendale a capo di un soggetto diverso, pertanto l'interessato dovrà presentare una comunicazione dell'avvenuto subingresso corredata dalla copia dell'avvenuta acquisizione dell'azienda o di un ramo di essa utilizzando il modulo allegato n. 4/d.

La comunicazione deve essere presentata entro quattro mesi dall'avvenuta cessione dell'azienda e nel frattempo il subentrante può continuare ad operare con l'autorizzazione a nome del cedente purché accompagnata da un atto notarile dal quale risulti l'effettiva acquisizione.

Decorsi i quattro mesi utili, l'interessato può chiedere una eventuale proroga di ulteriori 30 giorni per comprovata necessità. Decorsi ulteriormente questo periodo senza che venga presentata la prescritta comunicazione, il Settore Commercio procederà alla comunicazione dell'avvenuta decadenza dell'autorizzazione e disporrà la revoca della concessione del posteggio.

Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un atto di notorietà dal quale risulti il loro titolo di erede. Entro quattro mesi devono comunicare il loro stato di eredi in continuazione aziendale e possono chiedere una eventuale proroga di 30 giorni. Dopo tale termine decade il diritto di esercitare provvisoriamente l'attività che deve essere sospesa.

Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la comunicazione, il Settore Commercio procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.

Il subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda, trasferisce anche i titoli di priorità che il cedente aveva in godimento al momento della cessione dell'azienda.

Nei casi di affitto d'azienda, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d'affitto. Trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza del contratto di affittanza senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade di diritto.

Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, ma l'attività non viene esercitata per un anno, l'autorizzazione verrà revocata con le modalità stabilite dal successivo articolo 10.

Art. 10 – Procedura di revoca

L'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:

1. qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
2. per decadenza dalla concessione del posteggio;
3. qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità;
4. per perdita dei requisiti soggettivi;
5. in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi.

L'atto di revoca è disposto dall'Ufficio Commercio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

Alla revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 11 – Dimostrazione del titolo ed informazioni

L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l'attività commerciale deve essere immediatamente sospesa e se entro 10 giorni non verrà data dimostrazione del titolo di rappresentanza si procederà in termini sanzionatori.

Il Settore Commercio, entro 30 giorni dalla data di adozione, comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di rilascio, di revoca, di modifica dell'autorizzazione, nonché tutte le variazioni relativi a subingressi, cessazioni, decadenze.

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Settore Commercio trasmette alla C.C.I.A.A. la situazione relativa ai mercati e fiere indicando:

- la denominazione della fiera o mercato;
- la loro localizzazione;
- l'ampiezza delle aree;
- il numero dei relativi posteggi;
- la durata;
- l'orario di apertura e chiusura dell'attività di mercato;
- i nominativi degli assegnatari dei posteggi.

CAPO V - POSTEGGI

Art. 12 – Assegnazione

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree.

L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione decennale.

Art. 13 – Rilascio della concessione o autorizzazione del posteggio

La concessione decennale dei posteggi o nelle aree mercatali segue di diritto il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

L'occupazione di posteggi nell'area della sagra locale, nelle manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione limitata ai giorni di manifestazione.

Nell'atto di concessione o autorizzazione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

- la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
- la sua ubicazione;
- i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
- la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio;
- la prescrizione di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso;
- altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.

Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

La concessione del posteggio ha una durata decennale e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato.

Art. 14 - Uso del posteggio

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

1. il titolare non può scambiare il posteggio con un altro senza la preventiva autorizzazione del Settore Commercio;
2. non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
3. tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa
4. i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura dei mercati, fiere o manifestazioni e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
5. non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita;
6. i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
7. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
8. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
9. non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
10. è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
11. i rifiuti devono essere raccolti in apposito sacco e conferiti al servizio raccolta al termine dell'attività; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto, dovrà inoltre essere corrisposto il relativo tributo di smaltimento rifiuti sulla base delle vigenti tariffe;
12. è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati, le verifiche dei controlli sui medesimi strumenti dovranno essere esibite su richiesta degli organi di polizia;
13. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo;
14. l'assegnazione dei posteggi liberi, salvo quanto specificamente previsto per il mercato e le fiere, è disposta giornalmente dalla Polizia Municipale sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
 - Rispetto del settore merceologico;
 - Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
 - Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
 - La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

Art. 15 - Condotta dei venditori

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 16 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fieri o manifestazioni temporanee o occasionale.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 17 - Circolazione all'interno delle aree

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione della polizia municipale, è ammessa nella loro prossimità.

Art. 18 - Canone di occupazione e di concessione

In osservanza del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale è sottoposto al pagamento di un canone annuale di concessione determinato dalla Giunta Comunale. Detto canone sarà rivisto annualmente.

Il canone di concessione è riscosso annualmente in forma anticipata mediante bollettini di conto corrente postale; il mancato versamento entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge.

La sospensione non può protrarsi oltre il termine di pagamento della rata successiva e l'omesso pagamento anche della rata successiva comporterà la decadenza della concessione.

La permanenza, oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone giornaliero di occupazione.

Art. 19- Decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio

L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando non utilizza il posteggio per un periodo, anche frazionato, complessivamente superiore a sedici giorni di mercato in un anno solare. Nel computo del mancato utilizzo non rientrano le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare purché documentate.

L'operatore decade altresì dalla concessione, dall'autorizzazione o eventuali diritti maturati sul posteggio per l'inosservanza alle norme del presente regolamento e con le modalità previste dal capo XI.

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato; alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

Art. 20 - Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio

La revoca dell'autorizzazione del posteggio può sempre essere disposta in qualunque momento dal Settore Commercio senza oneri a carico del Comune.

La revoca della concessione è disposta dal Settore Commercio per motivi di pubblico interesse con esclusioni di oneri a carico del Comune. In questo caso il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio sul territorio comunale per il tempo restante di validità della concessione revocata.

Il nuovo posteggio concesso deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente e deve essere localizzato in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio revocato.

CAPO VI – ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

Art. 21 – Tempi e modalità di sosta

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste massime di 1 (un) ora per effettuare le operazioni di vendita.

La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree appositamente individuate ed indicate nell'allegato n. 2.

A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale: nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

L'attività è altresì vietata lungo via Pero e via Nuova.

Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese in un raggio di 500 metri dal centro mercato o fiera ed indicate nell'allegato n. 3.

Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo **A**) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nella giornata di assegnazione del posteggio ed a domicilio del consumatore.

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo **B**) sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 114/98 in materia di vendita a domicilio.

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER IL MERCATO

Art. 22 – Definizione e istituzione del mercato

Il mercato, come definito nell'articolo 1 del presente regolamento, può essere esclusivo o specializzato quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una

ricorrenza non superiore al mese. E' stagionale quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.

L'istituzione di nuovi mercati o l'aumento dei posteggi in misura superiore alla percentuale fissata dalla Giunta Regionale sono soggetti a preventivo nulla osta della stessa Giunta Regionale.

Con delibera della Giunta Comunale possono essere indetti non più di dodici mercati straordinari per anno solare collegati ad eventi particolari.

Art. 23 - Contingente di posteggi nei mercati

Sulla base dell'indagine della domanda e offerta effettuata, nell'allegato n. 2, si individua il contingentamento in termini di tipologia merceologica espresso in termini di banchi ed è raggiungibile mediante conversioni merceologiche o trasformazione della tipologia di posteggi in eccesso ed in caso di cessazione dell'attività. Le variazioni merceologiche dei posteggi sono concessi dal Settore Commercio sentita la Giunta Comunale in seguito a valutazioni obiettive.

Art. 24 - Spostamento del giorno di mercato

E' vietato effettuare il mercato nel giorno che coincida con la festività del Natale, Capodanno e Pasqua.

Nella circostanza in cui il giorno stabilito per lo svolgimento del mercato venga casualmente a coincidere con una festività, il mercato si svolgerà il giorno antecedente non festivo.

A richiesta della maggioranza degli operatori abituali, in casi eccezionali, potrà essere autorizzato lo svolgimento del mercato in giornata festiva e sempre che non siano previste in tali festività altre manifestazioni sull'area interessata al mercato stesso. In tal caso gli operatori si assumono l'obbligo di asportare qualsiasi rifiuto da loro prodotto e di provvedere alla spazzatura dell'area interessata.

Nel caso di spostamento del giorno di mercato l'eventuale assenza non verrà conteggiata a nessun fine.

Art. 25 - Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato

La variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato è deliberata dal Consiglio Comunale.

L'ampliamento ed il potenziamento del mercato è deliberata dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente.

Il Settore Commercio comunica alla Regione l'eventuale soppressione del mercato o riduzione dei posteggi esistenti indicandone il numero e le caratteristiche dei posteggi.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile del Settore Commercio. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente, a pronunciarsi sullo spostamento provvederà il Consiglio Comunale che disporrà la riassegnazione dei posteggi con le seguenti modalità:

1. osservanza dei settori merceologici;
2. osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
3. necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività;
4. anzianità di presenza effettiva sul mercato;
5. anzianità di iscrizione al registro imprese.

Art. 26 - Posteggi del mercato

Corrispondendo alle richieste dei produttori agricoli, gli attuali due posteggi esistenti sul mercato, sono assegnati a rotazione tra coloro che ne hanno fatto richiesta. I posteggi riservati agli agricoltori

sono utilizzabili da tali soggetti, esclusivamente per la vendita dei prodotti del proprio fondo. Per motivi igienici sanitari connessi, non è ammessa l'assegnazione del posteggio per la vendita di animali.

La qualità di agricoltore è provata mediante presentazione di attestazione della posizione ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli, o da certificazione del Sindaco del Comune in cui si trova il fondo da cui provengono i prodotti posti in vendita attestante l'ampiezza della superficie utilizzata per l'allevamento o coltivazione nonché i prodotti derivanti da tali attività.

Tale documentazione deve essere datata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di assegnazione. La domanda di assegnazione deve essere inoltrata al Responsabile del Servizio il quale, accertato il possesso dei requisiti sopra indicati, assegna il posteggio. L'interessato può chiedere la concessione di posteggio per periodi anche frazionati, inferiori all'anno, ma non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di concomitanza nella presentazione di due o più istanze si procederà mediante sorteggio.

Art. 27 - Spunta giornaliera

L'occupazione dei posteggi nelle aree mercato deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali stabilita nell'atto di istituzione; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi ad eventuali operatori su aree pubbliche itineranti che si presentassero per la spunta.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale. L'autorizzazione deve essere mostrata al personale incaricato alla sorveglianza del mercato.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:

- Rispetto del settore merceologico;
- Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
- Favorire l'inserimento di generi mancanti come da elenco di cui all'allegato n. 2;
- Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
- La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

Gli agenti di Polizia Municipale terranno una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero:

1. per le effettive presenze, ovvero si registreranno gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posteggio ed hanno esercitato l'attività;
2. per presenze, ovvero si registreranno gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

L'assegnazione dei posti liberi è effettuata ad insindacabile giudizio degli Agenti di Polizia Municipale e l'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.

La graduatoria di effettiva presenza concorrerà alla determinazione per l'assegnazione di eventuali posti che si rendessero disponibili.

L'eventuale disponibilità del posto del battitore è assegnata al primo di spunta nel settore non alimentare con l'osservanza del solo criterio del prodotto mancante sul mercato.

La disponibilità dei posteggi riservati ai produttori agricoli sono assegnati principalmente ai venditori di piante e fiori e secondariamente ai primi di spunta del settore alimentare con esclusione dei venditori di prodotti carnei ed ittici.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

Art. 28 - Sagra

La morfologia strutturale del territorio non permette lo svolgimento di fiere.

L'unica occasione per lo svolgimento di una sagra è riconducibile ai festeggiamenti della Madonna di Cortinica in data 2 luglio

In tale occasione la sagra è composta da solo 2 posteggi.

Art. 29 - Istituzione delle fiere o sagre

La fiera o sagra, come definita dall'articolo 2 del presente regolamento, può essere specializzata quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere; è fiera locale quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri.

L'istituzione di nuove fiere o sagre è deliberata dalla Giunta Comunale unitamente alla individuazione delle rispettive aree e con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 9. Il modello organizzativo delle nuove fiere o sagre dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Non si possono effettuare fiere o sagre nelle giornate di Capodanno, Pasqua e Natale.

Art. 30 - Spostamento del giorno di sagra

Lo spostamento del giorno di sagra è ammesso solo per effettive esigenze di pubblico interesse e dello spostamento ne va data preventiva comunicazione agli operatori che abbiano fatto richiesta di partecipazione.

Art. 31 - Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra

Il provvedimento di trasferimento temporaneo dell'area di svolgimento della fiera o sagra disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile del Settore Commercio.

I casi di soppressione, di ampliamento, di potenziamento e di trasferimento delle fiere o sagre, sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 32 - Posteggi nelle fiere o sagre

Tutti gli operatori nazionali di commercio su aree pubbliche possono partecipare all'assegnazione dei posteggi della sagra.

I posteggi disponibili sono assegnati con la seguente procedura:

- gli interessati entro 60 giorni prima dello svolgimento della fiera devono presentare la richiesta con lettera raccomandata AR o direttamente in comune utilizzando il modulo allegato n. 4/c

Entro i successivi 10 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Settore Commercio predisporrà una graduatoria sulla base del seguente criterio:

- Maggior numero di effettive presenze maturate nell'ambito della sagra come risultante dalla graduatoria agli atti;

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune.

Contro la graduatoria stilata dal Settore Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 10 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

CAPO IX – ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

Art. 33 – Aree per esercizio stagionale, temporaneo o occasionale.

Non ravvisando la presenza di necessità pubbliche o di interesse turistico che possano giustificare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma stagionale, non si individuano aree per tale forma commerciale.

L'eventuale istituzione di aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio in forma stagionale può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Art. 34 – Aree per esercizio temporaneo o occasionale.

Manifestazioni temporanee – sono quelle manifestazioni non istituzionali, in quanto organizzate da comitati o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore.

Su specifiche richieste di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione di alimenti e sole bevande alcoliche, nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o di dolci, di giocattoli, bigiotteria ed oggettistica varia. Il numero dei posteggi varia a seconda dell'organizzazione della manifestazione e comunque è contenuta ad un massimo di 30 operatori.

Esercizio occasionale – Al fine di corrispondere alle abitudini d'acquisto consolidate nel tempo, in occasione del periodo di commemorazione dei defunti in via S. Pietro (nel parcheggio) è ammesso il posizionamento di un fiorista, da assegnare con priorità agli operatori commerciali su aree private ubicati sul territorio comunale con l'attività prevalente di vendita di piante e fiori; in mancanza verrà assegnato ad analogo operatore su aree pubbliche.

Il periodo, l'orario di vendita e le modalità di esercizio saranno regolati con provvedimento del Responsabile del Settore Commercio.

Art. 35 – Aree commerciali private

Non sono individuate aree private concesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno di aree commerciali di grande distribuzione. Qualora venissero disponibili, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori residenti nel comune e nel mercato seguendo il grado di anzianità di attività. L'assegnazione è subordinata alla rinuncia del posteggio del mercato che verrà assegnato secondo la normale procedura unitamente ai nuovi posteggi eventualmente non acquisiti.

Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di Giunta Comunale di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Art. 36 – Produttori agricoli

Fuori dalle aree di mercato o di fiera, non si individuano aree da riservare ai produttori agricoli.

L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli deve essere effettuata con l'osservanza delle norme previste nel presente regolamento per quanto concerne l'uso dei posteggi, l'orario di vendita e l'esercizio del commercio itinerante.

Art. 37 – Artigiani e mestieri ambulanti

L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono la cessione diretta dei beni di propria produzione, oltre all'iscrizione ai registri di cui agli artt. 121 o 124 del TULPS, è soggetto alle

norme del presente regolamento previste per l'occupazione e l'uso dei posteggi e per l'esercizio del commercio itinerante.

L'esercizio dell'attività artigianale o di servizio esercitate in forma ambulante deve comunque contenersi tra le ore 7,00 e le ore 22.00.

CAPO X – DISPOSIZIONI IGIENICHE - SANITARIE

Art. 38 - Attrezzature ed esposizione della merce

I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.

E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.

Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.

Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno dello posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.

Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.

I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.

L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

Art. 39 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, muniti di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dell'ASL. Per l'esercizio della vendita in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.

La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

Art. 40 - Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

1. *Prodotti surgelati o congelati*: Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.
2. *Carni fresche e prodotti a base di carne*: Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
 - i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
 - è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
 - si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
 - le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.
3. *Prodotti di gastronomia*: Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
 - è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
 - nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
 - i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori, il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.
4. *Prodotti della pesca*: Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
 - è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
 - si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;
 - le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.
5. *Molluschi bivalvi vivi*: Per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare;
 - idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
 - avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
 - è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.

6. *Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi*: La vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.
7. *Vendita di funghi*: La vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. E' vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.
8. *Vendita del pane*: La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
9. *Somministrazione*: Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 litri per i vini e assimilati e 0,33 litri per le altre bevande.

CAPO XI - VIGILANZA - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Vigilanza

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al Corpo di Polizia Municipale.

Art. 42 – Sanzioni

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.582 a € 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:

1. l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – art. 29 D.Lgs. 114/98;
2. l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dalle aree o in posteggio diverso da quello assegnato – art. 29 D.Lgs. 114/98;

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.582 a € 15.493, le seguenti violazioni:

1. l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo A) – art. 19 D.Lgs. 114/98;
2. l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo B) presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino – Art. 19 D.Lgs. 114/98;
3. l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino: subentrante, preposto, dipendente o in rappresentanza del titolare ad altro titolo senza che ne diano dimostrazione – art. 29 D.Lgs. 114/98.
4. esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi – Art. 5 D.Lgs. 114/98;
5. persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza l'eventuale persona preposta che garantisca i requisiti professionali – Art. 5 D.Lgs. 114/98.

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516 a € 3.098, le seguenti violazioni del presente regolamento:

1. articolo 20, primo comma, dal punto 7 al punto 12 - Uso del posteggio;
2. articolo 27 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante;
3. articolo 50 – Attrezzature ed esposizione della merce;
4. articolo 51 – Attrezzature per la vendita dei prodotti alimentari;
5. articolo 52 – Prescrizioni particolari per la vendita dei prodotti alimentari.

In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile del Settore Commercio disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516 a € 3.098, le seguenti violazioni:

1. inosservanza degli orari determinati per l'esercizio dell'attività – art. 11 D.Lgs. 114/98;
2. mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicarli in modo poco chiaro o leggibile – art. 14 D.Lgs. 114/98;
3. inosservanza delle norme per le vendite straordinarie.

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 77 a € 516, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento e l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate dal Responsabile del Settore Commercio in esecuzione del presente regolamento.

La sospensione dell'utilizzo del posteggio, oltre al caso di cui all'articolo 18, è disposta dal Responsabile del Settore Commercio per un periodo massimo di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni norma del presente regolamento.

La sospensione dell'attività per particolare gravità è disposta dal Responsabile del Settore Commercio per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità:

1. Le violazioni alle norme igienico-sanitarie di cui al capo X del presente regolamento;
2. Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
3. L'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata;
4. Il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.

La decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti dall'art. 19, si applica nei seguenti casi:

1. In caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità;
2. Dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione;
3. Per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dal Responsabile del Settore Commercio.

Art. 45- Osservanza degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Art 46 - Abrogazione delle norme

Con l'approvazione delle presenti norme sono abrogati il previgente regolamento del mercato e dell'esercizio del commercio su aree pubbliche ed ogni altra disposizione regolamentare od ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 47 - Norme di rinvio

Le disposizioni di cui agli allegati al presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo pertanto hanno validità normativa di rinvio e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni di cui all'articolo 44 nella fattispecie applicabile.

Per quanto altro non indicato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 114/98 e nella legge regionale n. 15/2000.

Art. 48 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo aver acquisito l'esecutività, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, comprensivi di due giornate di mercato.

RILEVAZIONE RETE DISTRIBUTIVA

Tipologia

Per necessità di elaborazione e chiara individuazione, le aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si distinguono in:

Tipo 1 – in concessione decennale;

Tipo 2 – per esercitare il commercio itinerante;

Tipo 3 – per esercitare fiere o sagre;

Tipo 4 – in assegnazione per manifestazioni temporanee o occasionali;

Tipo 5 – integrate con strutture di vendita su aree private;

Tipo 6 – riservate ai produttori agricoli.

Su un'unica area possono coesistere più tipologie di commercio, ma ogni uso è disciplinato da un suo regolamento.

Rilevazione della rete di vendita esistente su aree pubbliche

La presenza degli operatori sul territorio comunale si articola come segue:

tipo 1)	n.18 operatori su area mercato capoluogo;
tipo 2)	n. 3 operatori (conosciuti sul territorio);
tipo 3)	n. 2 operatori Sagra Patronale di Madonna di Cortinica;
tipo 4)	n.0 operatori area cimitero commemorazione dei defunti;
tipo 5)	non presente al momento;
tipo 6)	n.1 operatore su area mercato.

Gli operatori presenti sulle aree sopra individuate sono settorialmente così divisi:

tipo 1)	Settore alimentare	n. 5
	Settore non alimentare	n. 13
tipo 2)	Settore alimentare	n. 3
	Settore non alimentare	n. 0
tipo 3)	Settore alimentare	n. 2
	Settore non alimentare	n. 0
tipo 4)	Settore alimentare	n. 0
	Settore non alimentare	n. 0
tipo 5)	Nessuna presenza	
tipo 6)	Settore alimentare	n. 1

Rilevazione della rete di vendita esistente su aree private

La rete di vendita su aree private operante sul territorio comunale è caratterizzata dalla presenza dei seguenti esercizi rilevati per attività prevalente:

n. 8	esercizi di vicinato alimentari
n. 11	esercizi di vicinato non alimentare
n. 9	esercizi di somministrazione

ALLEGATO N. 02

INDIVIDUAZIONE E CONTINGENTAMENTO PER TIPOLOGIA MERCEOLOGICA DELLE AREE DA ADIBIRE ALL'ATTIVITA' DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMMERCIO ITINERANTE (ABROGATO DA DELIBERA C.C. N° 8 DEL 27-3-2019)

Presso le cascine sparse sul territorio. E' data inoltre la possibilità all'operatore itinerante di accedere alle zone a traffico limitato (solo via Roma). La sosta è consentita per più di un'ora per soddisfare le esigenze dei consumatori senza corrispondere nessun canone per l'occupazione del suolo pubblico.

AREE MERCATO

1. Mercato del capoluogo - Via Roma - delimitata: a Nord dal civico n. 40 e a Sud dalla Via Pero. La superficie totale del piazzale è di mq. 1.100 comprensiva delle sedi viabili, mentre la superficie di vendita è ripartita in settore alimentare e non alimentare come di seguito indicato:

Alimentari	mq.	200	posteggi n.	5
Non alimentari	mq.	520	posteggi n.	13
Agricoltore	mq.	36	posteggi n.	2
Totali	mq.	756	posteggi n.	20

I posteggi hanno in media una profondità di m. 4.00 e la larghezza variabile da m. 6 a m. 12. L'area è totalmente pavimentata, servizio di raccolta rifiuti, rete di raccolta acque piovane. Le operazioni mercatali si svolgono nella giornata di martedì dalle ore 8 alle ore 13.

Il progetto di organizzativo dell'area è il seguente:

L'area di mercato è divisa in settori Alimentari e Non Alimentari.

Il **settore Alimentare** è attualmente ripartito nei seguenti numero di posti e per relativa tipologia merceologica di cui si prevede la corrispondente pianificazione:

Tipologia merceologica	attuale	pianificazione
Somministrazione	0	0
Carni anche cotte	0	1
Pescivendoli	1	1
Dolciumi	1	1
Frutta e verdura	2	2
Alimentari altri diversi	1	1

Il **settore Non Alimentare** è attualmente ripartito nei seguenti numero di posti e per relativa tipologia merceologica di cui si prevede la corrispondente pianificazione:

Tipologia merceologica	attuale	Pianificazione
Abbigliamento confezionato	5	3
Calzature	1	1
Borse ed articoli da viaggio	0	0
Accessori d'abbigliamento- camiceria	1	1
Biancheria intima	1	1
Tessuti e merceria	1	1
Bigiotteria e artigianato	1	1
Casalinghi e giocattoli	1	1
Ferramenta, cicli ed accessori	0	1
Oggetti artistici e musicali	0	0
Prodotti d'igiene personale e casa	1	1
Profumeria e cosmesi	0	0
Piante e fiori	1	1
Battitore	0	0
Produttore agricolo	2	2

SAGRE

1 – Sagra di Cortinica: si tiene in località Campodosso il 2 luglio di ogni anno.

Gli operatori alimentari sono ammessi limitatamente ai dolci ed ai giocattoli.

La superficie destinata all'attività commerciale risulta essere di mq. 80 ripartita in n. 1 posteggi alimentari, n. 1 posteggi non alimentari; i posteggi hanno una profondità di m. 4 ed una larghezza variabile da m. 6 a m. 12.

ALLEGATO N. 03

CARTOGRAFIA PARTICOLARE AREE MERCATO DEL CAPOLUOGO

ALLEGATO N. 04

MODULISTICA GENERALE

Allegato 4/a

Marca
da
bollo

Spett.le **Comune di** _____
Settore Commercio

Oggetto: Domanda di rilascio autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28 comma 1° lettera a) del decreto legislativo n.114/98.

Il/la sottoscritto/a
data di nascita luogo di nascita.....
cittadinanza..... residente a.....
via..... n....., codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della società:
.....
con sede in via.....
iscritto al Registro Imprese al n. R.E.A presso la CCIAA di.....
codice fiscale

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul seguente posteggio:

QUADRO A)

Giorno di mercato.....	Piazza.....	
Posteggio n..... largo m..... e profondo m.....;		
Per il settore	<input type="checkbox"/> alimentare	<input type="checkbox"/> non alimentare
Attrezzato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Tipologia merceologica esercitata		
Pubblicato sul Bollettino Regione Lombardia n..... del.....		

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 commi 2° e 4° del D.lgs 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 (antimafia);
- di non possedere altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

DICHIARA INOLTRE

QUADRO B) (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5° del D.lgs 114/98:

- Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
istituto.....
sede
- Aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attivitàdal
al con iscrizione al Registro Imprese n.....
CCIAA di R.E.A. n.....
- Aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
 - () quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal
al.....presso.....
sede..... R.E.A. n
 - () quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal.....
al.....presso.....
sede R.E.A. n.....
 - () di essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al REC presso la CCIAA di
..... con il n. per il commercio
delle tabelle merceologiche
- Che i requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs 114/98 sono posseduti dal signorche compila il seguente Quadro E della presente domanda.

QUADRO C)

- Che la società suindicata non è in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- Che la società suindicata è in possesso del titolo di priorità per il rilascio indicato nel Quadro D.

QUADRO D)


- Presenze maturate nell'ambito dello specifico mercato n.....;
- Anzianità di registro delle imprese anni..... mesi..... giorni.....;
- Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese anni..... mesi..... giorni.....

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968.

Data.....

Firma.....



Spett.le **Comune di** _____
Settore Commercio

Oggetto: Domanda di rilascio autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'art. 28 comma 1° lettera b) del decreto legislativo n.114/98.

Il/la sottoscritto/a
data di nascita luogo di nascita.....
cittadinanza..... residente a.....
via..... n....., codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della società:
.....
con sede in via.....
iscritto al Registro Imprese al n. R.E.A presso la CCIAA di.....
codice fiscale

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante per il settore alimentare/non alimentare

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 commi 2° e 4° del D.lgs 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 (antimafia);
- di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

DICHIARA INOLTRE

QUADRO A) (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5° del D.lgs 114/98:

- Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
istituto.....
sede.....
data conseguimento attestato.....
- Aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attivitàdal
al con iscrizione al Registro Imprese n.....
CCIAA di R.E.A. n.....
- Aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
 - () quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal
al.....presso.....
sede..... R.E.A. n
 - () quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal.....
al.....presso.....
sede R.E.A. n.....
 - () di essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al REC presso la CCIAA di
con il n. per il commercio
delle tabelle merceologiche
- Che i requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs 114/98 sono posseduti dal signor che compila il seguente Quadro B) della presente domanda.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968.

Data.....

Firma.....

Allegato 4/d

Spett.le **Comune di** _____
Settore Commercio

Oggetto: Comunicazione di subingresso

Il/la sottoscritto/a
data di nascita luogo di nascita.....
cittadinanza..... residente a.....
via..... n....., codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della società:
.....
con sede in via.....
iscritto al Registro Imprese al n. R.E.A presso la CCIAA di.....
codice fiscale;

COMUNICA

Che in data..... con atto del notaio.....
Ha acquisito l'azienda/ramo d'azienda da.....
di cui all'autorizzazione n..... del..... con posteggio n..... nel settore
alimentare/non alimentare. per la tipologia merceologica..... sul mercato di
questo Comune che si tiene al.....
nella Fiera/Sagra in oggetto che si terra in questo Comune il.....

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 commi 2° e 4° del D.lgs 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 (antimafia);
- di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

DICHIARA INOLTRE

QUADRO A) (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5° del D.lgs 114/98:

- Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
istituto.....
sede
data conseguimento attestato.....
- Aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attivitàdal
al con iscrizione al Registro Imprese n.....
CCIAA di R.E.A. n.....
- Aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
() quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal
al.....presso.....
sede..... R.E.A. n
() quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal.....
al.....presso.....
sede R.E.A. n.....
() di essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al REC presso la CCIAA di
con il n. per il commercio
delle tabelle merceologiche
- Che i requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs 114/98 sono posseduti dal signorche compila il seguente Quadro B) della presente domanda.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968.

Data.....

Firma.....

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AVENTE AD OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO ESERCIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale
Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Caty Lazzaroni

IL SINDACO
F.to: dr. Gabriele Foresti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: dott.ssa Caty Lazzaroni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 707 Reg. pubbl.

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 09 DIC 2002 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 10 DIC 2002 al 24 DIC 2002
Li, 09 DIC 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: dott.ssa Caty Lazzaroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio, senza riportare nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva.
Li,


IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 09 DIC 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE





(dott.ssa Caty Lazzaroni)